

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-591 del 03/02/2025
Oggetto	D.M. 471/99 - D. Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Bonifica di Siti Contaminati. Ex PV NI 001634 della Società Italiana Petroli S.p.A. (già Total Italia S.p.A.) sito in Piazza Andreoli n. 62 nel Comune di San Possidonio (MO). Certificazione di avvenuta bonifica.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-625 del 03/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SAC Modena

U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati

Pratica Sinadoc n. 30413/2021

OGGETTO: D.M. 471/99 - D. Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Bonifica di Siti Contaminati.

Ex PV NI 001634 della Società Italiana Petroli S.p.A. (già Total Italia S.p.A.) sito in Piazza Andreoli n. 62 nel Comune di San Possidonio (MO). **Certificazione di avvenuta bonifica.**

Vista la L.R. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”*, ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia Romagna assegna alla *“Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”* (ARPAE) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Vista la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell’assetto organizzativo di Arpae di cui alla L.R. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”*, rinnovata periodicamente, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tre le quali sono comprese le bonifiche dei siti contaminati; che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena di Arpae;

Viste, inoltre:

- ❖ la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- ❖ la D.G.R. E.R. n. 2291/2021 di approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- ❖ la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- ❖ la D.D.G. n. 163/2022 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro (incarico confermato con la D.D.G. n. 12 del 31/01/2025);
- ❖ la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- ❖ la D.D.G. n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Visti:

- ❖ la Legge n. 241 del 07 agosto 1990 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii;
- ❖ il Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre 1999 recante *“Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii.”*;
- ❖ il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. e, in particolare, il Titolo V della Parte Quarta in materia di bonifica di siti contaminati;
- ❖ il Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015 recante *“Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell’articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*, valido per i punti vendita carburanti di limitate estensioni (inferiori a 5.000 mq);

Premesso che:

- il procedimento amministrativo di bonifica del sito in oggetto è stato avviato ai sensi del D. Lgs. 22/1997 e del D.M. 471/1999 con notifica di sito potenzialmente contaminato trasmessa dalla ditta “Totalfina Italia S.p.A.”, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 31437/8.8.4. del 10/05/2000, a seguito degli accertamenti ambientali eseguiti in occasione della dismissione del PV in esame;
- il Comune di San Possidonio (MO), in quanto autorità competente del procedimento di bonifica ai sensi della previgente normativa in materia di bonifica di siti contaminati, ha provveduto a seguire le varie fasi del procedimento tecnico-amministrativo di bonifica del sito in oggetto;
- il progetto di bonifica del sito è stato approvato con Ordinanza Comunale n. 605 del 01/02/2002;

Tenuto conto:

- della relazione di Arpa prot. 2722 del 21/02/2005, inerente gli esiti delle verifiche di collaudo della bonifica eseguite nel 2004, in cui si rileva che *“mentre per la matrice suolo, si possono ritenere concluse le operazioni di bonifica, per la matrice acqua sotterranea, i valori residuali di MtBE, sono di molto superiori al limite indicato dalla Regione E. R. (5 microgr/l), e pertanto allo stato attuale non è possibile considerare conclusa la bonifica del sito”*;
- del rapporto tecnico di Arpa prot. 15154 del 18/10/2005, inerente le risultanze analitiche dei prelievi di acque sotterranee da n. 7 pozzi privati limitrofi al sito in oggetto e nei piezometri interni allo stesso, da cui risulta l’assenza di contaminazione nei suddetti pozzi privati esterni ma contaminazioni significative di MtBE e EtBE nei piezometri interni. In particolare, si ribadisce che *“per la matrice acqua pur in assenza del recepimento di uno specifico limite per il MtBE nell’atto di approvazione del progetto, si ritiene che la bonifica non possa considerarsi conclusa”*;

Preso atto che la ditta “Total Italia S.p.A.” ha trasmesso in data 24/10/2006 un elaborato di Analisi di Rischio, assunto agli atti della Provincia con prot. 138592 del 31/10/2006, in cui si definivano le CSR per il parametro MtBE (non inserito inizialmente tra gli obiettivi di bonifica approvati); tuttavia agli atti della scrivente Agenzia non risulta un formale atto di approvazione della suddetta Analisi di Rischio da parte dell’ente competente;

Viste le seguenti comunicazioni pervenute in nome e per conto del proponente:

- nota trasmessa dalla ditta “Arcadis Italia S.r.l.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 165578 del 27/10/2021, in cui si allegano i rapporti di prova inerenti gli esiti del campionamento effettuato dal proponente in data 14/05/2020 che evidenziano valori inferiori alle CSC di riferimento nonché ai limiti di rilevabilità strumentale; pertanto, la ditta richiede l’archiviazione del procedimento in essere ritenendo di aver conseguito il raggiungimento degli obiettivi di bonifica definiti nell’atto di approvazione del progetto;
- nota trasmessa dalla ditta “Petroltecnica S.p.A.”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 49146 del 14/03/2024, con la cui comunicazione gli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee ripetuto in data 13/02/2024, in contraddittorio con Arpae ST, che confermano il rispetto delle CSC di riferimento per tutti i campioni prelevati e per tutti i parametri analizzati, così come già evidenziato dai risultati del monitoraggio svolto autonomamente dalla parte proponente in data 15/11/2023;

Tenuto conto della relazione del Servizio Territoriale di Modena di Arpae, agli atti con prot. 109191 del 13/06/2024, da cui si evince quanto segue:

- in data 15/11/2023, il proponente ha effettuato un campionamento dai piezometri “PZ1-bis” e “PZ4” i cui esiti analitici non hanno rilevato superamenti delle CSC di riferimento per la matrice acque sotterranee;
- in data 13/02/2024, tecnici Arpae hanno effettuato in contraddittorio con la ditta un campionamento dai piezometri “PZ1-bis” e dai due allestimenti del “PZ4” i cui esiti analitici hanno evidenziato la presenza in tracce di Idrocarburi totali, MtBE ed EtBE ma non sono stati rilevati superamenti delle CSC di riferimento per la matrice acque sotterranee;
- gli esiti del campionamento effettuato dal Presidio Territoriale di Arpae sono dunque in accordo con le risultanze analitiche dei campioni prelevati in data 13/02/2024 dal proponente, dalle quali non si

riscontrano superamenti delle CSC di riferimento per la matrice acque sotterranee per i parametri analizzati;

Dato atto che in data 26/06/2024 si è svolta la Conferenza di Servizi convocata dal Comune di San Possidonio (MO) con nota PG/2024/115458, in cui si è espresso parere positivo alla conclusione del procedimento di bonifica ritenendo tuttavia necessario effettuare, in contraddittorio, un ulteriore monitoraggio conclusivo nel periodo estivo (luglio-agosto 2024) al fine di acquisire un trend analitico di tipo stagionale (Rif. a Verbale prot. n. 20594/2025);

Visto il documento “*Risultati analitici del 2° campionamento delle acque sotterranee agosto 2024*” trasmesso dalla ditta “Petroltecnica S.p.A.”, acquisito agli atti della scrivente Agenzia con prot. 192512 del 24/10/2024, in cui si comunica che gli esiti analitici dei campionamenti conclusivi eseguiti in data 21/08/2024 e in data 13/09/2024, in contraddittorio con i tecnici di Arpae ST, hanno evidenziato - per la parte proponente - conformità ai limiti di riferimento; in particolare, si riporta che anche il valore del parametro EtBE riscontrato nel piezometro “PZ1-bis”, eseguendo la valutazione di conformità secondo quanto espresso nella linea guida 34-2021 SNPA (secondo la regola 1 “*approccio oltre ogni ragionevole dubbio*” e dato che X-U è inferiore a VL), è valutabile come conforme rispetto al limite;

Tenuto conto del contributo tecnico di Arpae ST, agli atti con prot. 16180 del 28/01/2025, in cui si riporta che:

- in data 21/08/2024, tecnici Arpae hanno eseguito in contraddittorio con la ditta il campionamento delle acque sotterranee presso il sito in oggetto; i relativi esiti analitici evidenziano che relativamente al parametro Etilterbutiletere (ETBE) è stata rilevata una concentrazione pari a $62 \pm 27 \mu\text{g/l}$ nel campione prelevato da Arpae nel piezometro PZ-1-bis* (Rdp n. 24LA39455 del 19/09/2024). Considerando tuttavia la correzione da applicare secondo quanto indicato nella Linea Guida Arpae 20/DT “*Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura*” approvata dalla Determina dirigenziale n. 211 del 25/03/2014, il valore finale calcolato per ETBE risulta pari a $39,9 \mu\text{g/l}$;
- il Gestore ha riscontrato un valore di ETBE pari a $51 \pm 13 \mu\text{g/l}$ nel campione prelevato nello stesso piezometro (PZ-1-bis*) in contraddittorio con Arpae. Nel merito, il Gestore ha eseguito la valutazione di conformità secondo quanto espresso nella LG SNPA n. 34/2021, dichiarando “*che il parametro ETBE è valutabile come conforme rispetto al limite*”. Tuttavia, in base a quanto previsto dalla Delibera n. 168/2022 emanata dal Consiglio SNPA, la LG n. 34/2021 risulta sospesa, pertanto Arpae ST ha proceduto ad applicare la LG 20/DT “*Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura*”. Il valore ottenuto applicando la correzione per ETBE risulta pari a $40,3 \mu\text{g/l}$. Preso atto che i riferimenti normativi del limite di legge (DM 31/2015) non prendono in considerazione numeri decimali ma solo numeri interi ($40 \mu\text{g/l}$), va considerato l'arrotondamento per difetto per il dato analitico ottenuto dal Gestore ($40,3 \mu\text{g/l}$) e l'arrotondamento per eccesso per il dato analitico ottenuto da Arpae ($39,9 \mu\text{g/l}$), pertanto in entrambi i risultati il valore finale di ETBE calcolato risulta pari a $40 \mu\text{g/l}$;
- gli esiti del campionamento effettuato nella stagione estiva da Arpae sono in accordo con le risultanze analitiche dei campioni prelevati in data 13/02/2024 e con le risultanze analitiche dei campioni prelevati dal Gestore;
- pertanto, come già rilevato nella precedente campagna di monitoraggio (relazione Arpae ST prot. 109191 del 13/06/2024), non sono stati riscontrati superamenti delle CSC di riferimento per la matrice acque sotterranee (Parte Quarta, Titolo V, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e D.M. 31/15) per tutti i parametri condivisi in sede di CdS del 26/06/2024;

Considerato che nel quadro istituzionale delineato dalla L.R. n. 13/2015, e dai conseguenti provvedimenti amministrativi di attuazione, spetta a questo Servizio della scrivente Agenzia rilasciare il certificato di avvenuta bonifica o messa in sicurezza del sito ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs.152/06;

Ritenuto, in base a quanto precede, di poter rilasciare ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 il certificato di avvenuta bonifica dell'ex P.V. NI 001634 della Società Italiana Petroli S.p.A. (già Total Italia S.p.A.) sito in Piazza Andreoli n. 62 nel Comune di San Possidonio (MO);

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile di Arpae A.A.C. Centro;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso Arpae SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472/L e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di CERTIFICARE** ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D. Lgs. 152/06 l'avvenuta bonifica dell'ex P.V. NI 001634 della Società Italiana Petroli S.p.A. (già Total Italia S.p.A.) sito in Piazza Andreoli n. 62 nel Comune di San Possidonio (MO), **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**
 - 1.1. i piezometri presenti in sito devono essere sigillati in via definitiva mediante cementazione nel rispetto della normativa specifica di settore;
 - 1.2. entro trenta giorni dal termine dei suddetti lavori deve essere inviata, a firma di tecnico competente, una relazione descrittiva delle attività svolte per la chiusura dei piezometri del sito;
2. **di informare** che potrà essere presa visione degli atti presso l'U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati del SAC di Modena di Arpae, con sede nel Comune di Modena (MO) in Via Giardini n. 472/L, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (previo appuntamento) dalle ore 9 alle ore 13;
3. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
4. **di trasmettere** copia del presente atto alla ditta "Italiana Petroli S.p.A." con sede legale in Via Salaria n. 1322 nel Comune di Roma, alla ditta "Petroltecnica S.p.A.", all'Ufficio Ambiente e all'Ufficio Urbanistica del Comune di San Possidonio (MO), al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

Bon. 699

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.